



# Città di Asolo

provincia di Treviso

Piazza G. D'Annunzio n.1 - 31011 Asolo (TV) - C.F. 83001570262

Centralino 0423 5245 - Fax 0423 950130

[PEC: comune.asolo.tv@pecveneto.it](mailto:PEC:comune.asolo.tv@pecveneto.it)

## DI CHIARAZIONE CONFORMITA' COPIA PER IMMAGINE

La sottoscritta Graziella Forner certifica che la copia per immagine riportata nelle pagine successive alla presente è formata ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 82/2005, "Codice dell'amministrazione digitale":

1. I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi è apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma digitale o altra firma elettronica qualificata. La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell'originale.
2. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71. (94)
3. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71 hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta. (94)
4. Le copie formate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali formati in origine su supporto analogico, e sono idonee ad assolvere gli obblighi di conservazione previsti dalla legge, salvo quanto stabilito dal comma 5.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere individuate particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico. (92) (93)
6. Fino alla data di emanazione del decreto di cui al comma 5 per tutti i documenti analogici originali unici permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico

e nel rispetto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014 "Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20,22,23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n.82 del 2005"

[http://www.agid.gov.it/sites/default/files/regole\\_tecniche/dpcm\\_13\\_11\\_2014.pdf](http://www.agid.gov.it/sites/default/files/regole_tecniche/dpcm_13_11_2014.pdf)

Graziella Forner  
Addetta alla pubblicazione – Ufficio Segreteria  
Comune di Asolo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/1993



**COMUNE DI ASOLO**  
Provincia di Treviso  
**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Sessione ordinaria – seduta pubblica in prima convocazione del giorno  
**30/12/2017**

**OGGETTO:** Istituzione dell'imposta di soggiorno dal 2018. Approvazione del relativo Regolamento.

L'anno duemiladiciassette addì trenta del mese di dicembre alle ore 9.30 nell'Ufficio Municipale per determinazione del Sindaco e con avvisi scritti contenenti l'ordine del giorno in data 22/12/2017 inviati in tempo utile al domicilio dei Signori Consiglieri e previa partecipazione al Signor Prefetto con nota 22/12/2017 n. 20895 si è convocato il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

N.	Cognome e Nome	Presente	Assente
1	Migliorini Mauro	X	
2	Dalla Rosa Franco	X	
3	Pessetto Gerardo	X	
4	Miotto Giovanna	X	
5	Silvestrini Rosy	X	
6	Dal Bello Davide	X	
7	Buonanno Milly	X	
8	Mantesso Marco		X
9	Parisotto Sandro	X	
10	Regosa Andrea	X	
11	Gregoris Gino		X
12	Cunial Nico	X	

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale, dott. Claudio Fommei.

Il signor Mauro Migliorini, nella sua veste di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei Consiglieri Nico Cunial, Giovanna Miotto e Sandro Parisotto, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato compreso nell'ordine del giorno della odierna adunanza.

Questa deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi dal 19/01/2018 al 03/02/2018

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Premesso che:

- l'art. 4 commi da 1 a 3 del D.Lgs. 14/03/2011 n. 23, «*Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*», dispone che *"I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito e' destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali."*;
- con Regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs 14/03/2011 n. 23, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta;
- in conformità con quanto stabilito nel predetto Regolamento, i Comuni con proprio Regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997 n. 446, sentite le Associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo;
- nel caso di mancata emanazione del Regolamento nazionale entro il citato termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del D.Lgs 14/03/2011 n. 23 (Decreto entrato in vigore il 07/04/2011) i Comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal citato art. 4;
- ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., spetta al Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote; rimane quindi di competenza della Giunta Comunale la definizione ed approvazione delle stesse entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione (art. 1, co. 169, Legge 27/12/2006 n. 296);
- l'art. 1, comma 169, della L. 296/2006 stabilisce che: *"gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette aliquote, se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

### Considerato che:

- a seguito della riduzione dei trasferimenti statali, risulta sempre più difficile mantenere i livelli di manutenzione della città e dei servizi sinora garantiti e quindi si rende necessario istituire la citata imposta di soggiorno con la quale integrare le risorse a disposizione al fine di garantire il mantenimento ed il miglioramento del patrimonio e del decoro urbano e dei servizi offerti ai cittadini ed ai turisti;
- il Comune di Asolo rappresenta una discreta meta turistica come dimostrano le presenze rilevate dal Servizio Organizzazione Turistica della Provincia di Asolo nel 2016 pari a n. 25720;
- il Regolamento governativo previsto dal comma 3 del citato art. 4 non è stato emanato entro il termine previsto dal medesimo comma, per cui si rende necessario procedere all'approvazione di un proprio regolamento che disciplini nel Comune di Asolo l'istituzione e l'applicazione dell'imposta di soggiorno dall'anno 2018, nonché alla determinazione delle relative tariffe;
- secondo consolidata giurisprudenza amministrativa, la potestà regolamentare attribuita al Comune dal citato art. 4 include necessariamente la disciplina degli obblighi

strumentali/accessori in capo al gestore della struttura ricettiva ospitante che si rendono necessari all'applicazione e riscossione dell'imposta più facile possibile; essi rappresentano un supporto ad un necessario adempimento tributario degli ospiti connesso all'alloggio nella struttura e dunque rientrano nel complesso di attività che il gestore compie liberamente per alloggiare il cliente;

- tali adempimenti posti a carico dei gestori delle strutture ricettive non comportano assunzione dell'obbligo di pagamento del tributo dovuto, ma semplicemente dell'obbligo di ri-versare al Comune quanto riscosso dal cliente a titolo di imposta di soggiorno e pertanto, nel solo caso in cui le somme siano corrisposte dallo stesso "unico soggetto passivo sanzionale in caso di omissione". I gestori delle strutture ricettive sono invece sanzionabili per le violazioni degli obblighi strumentali ad essi imposti dal Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta di soggiorno (dichiarazione pernottamenti, riversamento e rendicontazione incassi e informativo), con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 Euro, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267 del 2000;

- la proposta di Regolamento allegata alla presente deliberazione oltre a prevedere termini e modalità applicative del tributo, stabilisce anche particolari tipologie di esenzioni dal pagamento dell'imposta;

- ai sensi del citato art. 4, l'imposta dovrà essere stabilita secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo applicato dalle strutture ricettive. A tal fine si deve fare riferimento alla nuova classificazione delle strutture ricettive prevista dalla Legge Regionale Veneto 14/06/2013, n. 11 "*Sviluppo e sostenibilità del Turismo veneto*" e s.m.i. e dalle relative disposizioni regionali di indirizzo/attuative previste da specifiche D.G.R. Veneto, per individuare quelle situate nel Comune di Asolo. Tale classificazione tiene, infatti, conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle singole strutture ricettive e conseguentemente dei prezzi applicati;

- è corretto rapportare l'entità del tributo alla tipologia classificatoria delle strutture ricettive, in quanto ordinariamente, alla categoria alberghiera superiore corrisponde il pagamento di un prezzo più elevato, cosicché risulta rispettata la finalità normativa di graduare la misura dell'imposta in relazione alla capacità contributiva del soggetto passivo, desumibile indirettamente dalla categoria della struttura ricettiva (T.A.R. Puglia Lecce, sez. II – 30/4/2012 n. 736). Inoltre, la semplicità applicativa di un tale sistema favorisce anche gli operatori economici del settore, sgravandoli degli oneri operativi derivanti da una commisurazione dell'imposta direttamente parametrata ai singoli prezzi operati ai diversi clienti;

- il riferimento al suddetto criterio di correlazione economica consente di:

A) rispettare i criteri applicativi dell'imposta di soggiorno - "gradualità in proporzione al prezzo" - stabiliti dall'art. 4 del D.Lgs 23/2011 e meglio esplicitati dall'art. 5 del Regolamento comunale istitutivo;

B) individuare misure di imposta differenziate in base alla classificazione delle categorie di strutture ed attività ricettizie;

C) semplificare l'applicazione dell'imposta evitando adempimenti eccessivamente onerosi per i gestori delle strutture e attività ricettive;

- in data 13/12/2017 prot. 20164 e 14/12/2017 prot. 20330 sono state sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive presenti nel Comune di Asolo, come previsto dal comma 3 dell'art. 4 del D.Lgs 14/03/2011 n. 23;

#### **Viste:**

- l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 in base al quale i regolamenti devono essere approvati entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione;

- l'art. 53, comma 16, della L. n. 388/2000 (come adeguato dall'art. 27 c.8° L.448/2001) in base al quale le tariffe, le aliquote ed i Regolamenti devono essere deliberate entro il

termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione. I Regolamenti se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione;

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 in base al quale le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 151 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, che dispone: "*Gli Enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo... Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze*";
- l'art. 42, lett. f) del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 4 commi 1 e 3 del D.Lgs 14/03/2011 n. 23, che sanciscono la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente provvedimento;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 convertito nella L. n. 214/2011 e s.m.i. in base al quale tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;
- l'art. 4 commi da 1 a 3 del D.Lgs. 14/03/2011 n. 23, «Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale», che istituisce l'Imposta di soggiorno;

#### **Ritenuto di:**

- istituire per le ragioni indicate in premessa e che si intendono integralmente riportate, l'imposta di soggiorno così come prevista dall'art. 4 del D.Lgs. 14/03/2011 n. 23 e s.m.i.;
- approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, degli artt. 3, comma 4 e art. 42 lett. f) del D.Lgs. n. 267/2000, nonché dell'art. 4 comma 3 del D.Lgs. 14/03/2015 n. 23 il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'imposta di soggiorno, composto da n. 14 articoli, nel testo allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A);
- stabilire che le misure dell'imposta di soggiorno saranno determinate dalla Giunta Comunale entro i termini di approvazione del Bilancio annuale, ai sensi dell'art. 5 (Misura dell'imposta) dell'allegato Regolamento istitutivo;
- stabilire che l'imposta di soggiorno sarà applicata a partire dal 1° luglio 2018 come previsto dall'art. 13 comma 4 dell'allegato Regolamento istitutivo;

#### **Richiamati:**

- l'art. 52 del D.Lgs. 446/97 e s.m.i. e l'art.7 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. sui poteri regolamentari del Comune;
- il parere favorevole dell'Organo di Revisione, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000 sulla proposta (Allegato B);

**Dato atto** che il provvedimento è stato sottoposto all'esame della Commissione consiliare Statuto e Regolamenti e Cultura e Turismo;

**Dato Atto** che, ai sensi dell'art. 75 del vigente statuto comunale, la proposta di regolamento è stata depositata presso la segreteria comunale per 15 giorni consecutivi e che durante il periodo di deposito non sono pervenute osservazioni e/o memorie in merito come da attestazione del Segretario Comunale;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come risultano dall'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

**Uditi** gli interventi analiticamente riportati nel processo verbale;

CON VOTI favorevoli n. 9, n. 1 astenuto (Consigliere Cunial), espressi per alzata di mano dai n. 10 Consiglieri (compreso il Sindaco) presenti e votanti

## **DELIBERA**

1. di **approvare** le premesse del presente atto che ne fanno parte integrante e sostanziale;
2. **di istituire** per le ragioni indicate in premessa e che si intendono integralmente riportate, l'imposta di soggiorno così come prevista dall'art. 4 del D.Lgs. 14/03/2011 n. 23 e s.m.i.;
3. **di stabilire** che l'imposta di soggiorno sarà applicata a partire dal 1° luglio 2018 come previsto dall'art. 13 comma 4 dell'allegato Regolamento istitutivo, approvato al precedente punto 1;
4. **di approvare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, degli artt. 3, comma 4 e art. 42 lett. f) del D.Lgs. n. 267/2000, nonché dell'art. 4 comma 3 del D.Lgs. 14/03/2015 n. 23 il *Regolamento per l'applicazione e la gestione dell'imposta di soggiorno*, composto da n. 14 articoli, nel testo allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A);
5. **di stabilire** che le misure dell'Imposta di Soggiorno saranno approvate dalla Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi indicati dal Regolamento, entro i termini di approvazione del bilancio di previsione e che, per gli anni successivi, qualora il provvedimento non venga modificato, sono confermate le misure d'imposta applicate nell'esercizio precedente;
6. **di disporre** l'invio esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale del MEF, dei testi della presente deliberazione e del Regolamento in oggetto, per la prescritta pubblicazione sul sito informatico (di cui all'art. 1 c.3 del D.Lgs. n. 360/1998 e s.m.i.) [www.finanze.it](http://www.finanze.it) entro 30 giorni dal termine previsto per l'approvazione del Bilancio armonizzato (ai sensi dell'art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011 e s.m.i.);
7. **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, con successiva votazione resa in forma palese, voti favorevoli n. 9, n. 1 astenuto (Consigliere Cunial), espressi per alzata di mano dai n. 10 Consiglieri (compreso il Sindaco) presenti e votanti.

-----



Allegato "A " alla deliberazione di CC n 58 del 30/12/2017



# COMUNE DI ASOLO PROVINCIA DI TREVISO

**Regolamento comunale sull'imposta di soggiorno**

Approvato con deliberazione consiliare n. 58 del 30/12/2017

## INDICE

Articolo 1 – Istituzione dell'imposta di soggiorno	pag. 3
Articolo 2 - Presupposto dell'imposta e finalità di destinazione del gettito	pag. 3
Articolo 3 - Soggetto passivo	pag. 3
Articolo 4 - Esenzioni	pag. 3
Articolo 5 - Misura dell'imposta	pag. 3
Articolo 6 - Obblighi di comunicazione	pag. 4
Articolo 7 – Versamenti	pag. 4
Articolo 8 - Disposizioni in tema di accertamento	pag. 4
Articolo 9 - Sanzioni e interessi	pag. 5
Articolo 10 - Riscossione coattiva	pag. 5
Articolo 11 - Rimborsi	pag. 5
Articolo 12 – Contenzioso	pag. 6
Articolo 13 - Disposizioni transitorie e finali	pag. 6
Articoolo 14 - Clausola di adeguamento	pag 6

## **Articolo 1 - Istituzione dell'imposta di soggiorno**

1) Il presente Regolamento disciplina l'approvazione dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive nel territorio del Comune di Asolo.

## **Articolo 2 - Presupposto dell'imposta e finalità di destinazione del gettito**

1) Il presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive così come definite al Titolo II Capo I della L.R. n. 11 del 14/06/2013, situate nel Comune di Asolo.

Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli forniti in collaborazione con Provincia e Regione, quelli a sostegno delle strutture ricettive nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali, ambientali e quelli relativi ai servizi pubblici locali.

## **Articolo 3 - Soggetto passivo**

1) Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'articolo 1 e non risulta iscritto nell'anagrafe del Comune di Asolo.

## **Articolo 4 - Esenzioni**

1) Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) i portatori di handicap non autosufficienti;
- b) i soggetti non paganti presso la struttura ricettiva;
- c) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza ai gruppi di almeno 25 persone organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo;
- d) i bambini e ragazzi sino al compimento di 14 anni;
- e) gli appartenenti alle Forze dell'Ordine, ai Vigili del Fuoco e agli operatori della Protezione Civile che pernottano in occasione di eventi di particolare rilevanza per cui sono chiamati ad intervenire, nelle nostre città, per esigenze di servizio;
- f) i malati che effettuano terapie presso strutture sanitarie site nel Comune o nei Comuni limitrofi.

L'esenzione di cui al punto f) è subordinata alla presentazione, al gestore della struttura ricettiva, di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria.

L'esenzione di cui ai punti a), b), c) ed e) è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita autocertificazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. nr. 445 del 2000 e s.m.i..

2) L'imposta è applicata per un massimo di 5 pernottamenti consecutivi.

## **Articolo 5 - Misura dell'imposta**

1) L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata secondo criteri di gradualità e comunque entro il limite massimo di legge di 5 euro per pernottamento, in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate all'art. 2 in modo da tener conto delle caratteristiche, dei servizi offerti dalle medesime e del prezzo. Il criterio adottato è il riferimento alla tipologia della struttura ricettiva in quanto la classificazione della struttura dipende dalla tipologia dei servizi offerti e, in relazione a questi, viene determinato proporzionalmente il prezzo.

2) La determinazione delle aliquote, ai sensi dell'art. 42 f) del D. Lgs. n. 267/2000 sarà determinata dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione secondo i criteri di cui al comma precedente.

## **Articolo 6 - Obblighi di comunicazione**

1) I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Asolo sono tenuti ad informare in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni di imposta, tenendo conto del materiale messo a disposizione dall'Amministrazione comunale.

2) Il gestore della struttura ricettiva dichiara trimestralmente al servizio competente, entro 15 giorni dal termine di scadenza di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre nonché il relativo periodo di permanenza, distinguendo tra pernottamenti imponibili e pernottamenti esenti. In sede di prima applicazione la dichiarazione e il dato relativo al versamento effettuato può essere consegnata direttamente all'Ufficio Protocollo, inviata tramite PEC o con raccomandata con ricevuta di ritorno. L'amministrazione comunale si riserva di definire procedure informatiche specifiche per l'invio della dichiarazione.

3) Il gestore della struttura ricettiva deve provvedere alla riscossione dell'imposta che i soggetti di cui all'art.3 del presente regolamento devono corrispondergli al termine di ciascun soggiorno. Il gestore della struttura ricettiva deve provvedere poi a rilasciare relativa quietanza e al successivo versamento dell'imposta al Comune. Nel caso di rifiuto alla corresponsione dell'imposta da parte dell'ospite, il gestore della struttura deve far sottoscrivere una dichiarazione di omesso versamento e conservarla per eventuali controlli (v. modulo E allegato al presente regolamento). Nel caso l'ospite si rifiuti anche di compilare e sottoscrivere la dichiarazione, sarà cura del gestore redigere e firmare la dichiarazione sostitutiva di notorietà in cui evidenziare la circostanza e riportare i dati del cliente(v. modulo C allegato al presente regolamento).

4) Il gestore della struttura ricettiva, in quanto agente contabile, dovrà trasmettere al Comune, entro il 30 gennaio, il conto della gestione relativo all'anno precedente, redatto su modello approvato con DPR 194/1996 - All. B.

## **Articolo 7 - Versamenti**

1) I soggetti di cui all'articolo 2, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono il contributo al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza e al successivo versamento al comune.

2) Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di "imposta di soggiorno" entro 15 giorni dal termine di scadenza di ciascun trimestre solare secondo le modalità che verranno comunicate dall'amministrazione comunale,

## **Articolo 8 - Disposizioni in tema di accertamento**

1) Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2) Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione comunale, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti può:

- invitare i soggetti e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti,
- inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

3) Tutta la documentazione relativa all'imposta di soggiorno va conservata dal gestore della struttura ricettiva per almeno 5 anni.

#### **Articolo 9 - Sanzioni e interessi**

1) Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18/12/1997 n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente regolamento.

2) Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 471/1997.

Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo 472/1997.

3) Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 a euro 500, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'art. 6 del presente regolamento, ai sensi dell'art. 7bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4) La misura annua degli interessi è stabilita secondo il tasso legale vigente. Gli interessi sono calcolati giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

5) Il contribuente che provvede alla regolarizzazione spontanea tardiva è tenuto a darne comunicazione al Comune.

#### **Articolo 10 - Riscossione coattiva**

1) Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente ai sensi della disciplina vigente.

#### **Articolo 11 - Rimborsi**

1) Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2) Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione, nell'ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore a euro duemilacinquecento (2.500,00), è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento ai fini della preventiva autorizzazione.

3) Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dodici (12,00), come previsto dalla normativa vigente.

## **Articolo 12 - Contenzioso**

1) Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

## **Articolo 13 - Disposizioni transitorie e finali**

1) Sarà costituito un tavolo tecnico composto da delegati dell'amministrazione e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative allo scopo di monitorare l'applicazione della disciplina regolamentare nonché al fine di individuare ulteriori procedure semplificate di versamento dell'imposta.

2) Sarà predisposta apposita modulistica per agevolare l'utenza per quello che concerne l'adempimento del presente Regolamento.

3) Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge sull'ordinamento tributario ed in particolare l'art. 1 commi da 158 a 168 della legge 27/12/2006, n. 296.

4) Il presente regolamento entra in vigore dal 1° luglio 2018.

## **Art. 14 - Clausola di adeguamento**

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute alla sua approvazione.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

COMUNE DI ASOLO - Ufficio di Registratura			
Anno .....	Titolo .....	Classe .....	Fascicolo .....
21 DIC 2017			
N. 20866	REPERTORIO .....	UOR/RPA	
N. ....	N. ....	.....	

ALLEGATO "B" ALLA DELIBERA  
di C.C. n° 58 del 30/12/2017

## COMUNE DI ASOLO

Provincia di Treviso

### IL REVISORE UNICO - PARERE N. 34

Oggetto: *Imposta di soggiorno. Istituzione del regolamento comunale.*

Oggi 21 dicembre 2017 il Revisore Unico del Comune di Asolo, è intervenuto presso la sede municipale del Comune di Asolo per esprimere il relativo parere obbligatorio sulla proposta di delibera di consiglio comunale relativa all'istituzione dell'Imposta di soggiorno;

#### *VISTI*

- la richiesta di parere, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7) del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) sulla proposta di delibera di Consiglio Comunale che verrà convocato per il 30 dicembre 2017 avente ad oggetto "Regolamento comunale sull'imposta di soggiorno", ricevuta in data 19 dicembre;
- le norme contenute nel Titolo VII del T.U.E.L.;
- l'art. 4 del D.Lgs. n.23/2011 che prevede l'istituzione dell'Imposta di Soggiorno;
- gli atti prodotti dall'Ente;

#### *PRESO ATTO CHE*

- con proposta di deliberazione di Consiglio Comunale l'Ente istituirà l'imposta di soggiorno approvando il relativo Regolamento per la sua applicazione;
- con la proposta di deliberazione in esame viene stabilito che le misure dell'imposta di soggiorno saranno approvate dalla Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi indicati dal Regolamento, entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;
- viene, altresì, stabilito che l'imposta di soggiorno sarà applicata a partire dal 1° luglio 2018;

#### *TENUTO CONTO*

dei pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del T.U.E.L.;

dopo attenta analisi della documentazione prodotta,

#### *ESPRIME*

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale di cui all'oggetto.

Il Revisore Unico

Dott.  Manfred De Paolis



## COMUNE DI ASOLO (Provincia di Treviso)

PARERI EX ARTT. 49 E 147.bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e art. 3 del vigente regolamento dei controlli interni (*sulle deliberazioni*)

Delibera n°	58	in data	30/12/2017
Oggetto:	Istituzione dell'imposta di soggiorno dal 2018 – Approvazione del relativo regolamento.		

### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile del Settore Amministrativo rilascia il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta di deliberazione:

- Favorevole  
 Contrario (motivato)  
 Non afferente



IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
(dott. ssa Sabrina Pellizzari)

Asolo, 21/12/2017

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario rilascia il seguente parere in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione.-

- Favorevole  
 Contrario (motivato)  
 Non afferente




Per IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO  
(dott. ssa Sabrina Pellizzari)

Asolo, 21/12/2017


La presente deliberazione viene letta e sottoscritta come segue:

IL PRESIDENTE

  
Mauro Migliorini



IL SEGRETARIO GENERALE

  
Claudio Fommei

\*\*\*\*\*

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000.

Il, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



\_\_\_\_\_  
Chiara Carinato

\*\*\*\*\*

